



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



ILVA S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

ai fini della prevenzione dell'infiltrazione della criminalità organizzata sugli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dello Stabilimento di Taranto affidati ai Commissari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



ILVA S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria

PREMESSO

che per effetto del D.L. 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, in Legge 3 agosto 2013, n. 89, ILVA S.p.A. è stata assoggettata ex lege ad una speciale forma di commissariamento, in forza del quale i poteri spettanti all'organo amministrativo sono stati trasferiti in capo ad un Commissario Straordinario nominato dal Governo (prima nella persona del dott. Enrico Bondi e successivamente nella persona del dott. Piero Gnudi);

che con D.M. in data 21 gennaio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha ammesso ILVA S.p.A. alla procedura di Amministrazione Straordinaria di cui al D.L. n. 347/2003, convertito con modificazioni nella Legge 18 febbraio 2004, n. 39 e ss.mm. (c.d. Legge Marzano), come da ultimo modificato con D.L. n. 1/2015, con conseguente cessazione del commissariamento speciale ed ha nominato quali Commissari Straordinari il dott. Piero Gnudi, l'avv. Corrado Carrubba e il prof. Enrico Laghi, con il compito di compiere gli atti necessari ed opportuni ad assicurare la prosecuzione dell'attività in vista della cessione dei complessi aziendali;

che in data 5 giugno 2017 il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato i Commissari Straordinari del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria a procedere all'aggiudicazione dei complessi aziendali;

che il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario definisce anche le modalità attraverso cui, successivamente al trasferimento, i Commissari della procedura in amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano Ambientale (art. 1, commi 8.4 e 8.5 del D.L. n. 191/2015 introdotti dall'art. 1, comma 1 lett. b) del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni in Legge 27 febbraio 2017, n. 18);

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2017 sono state approvate le modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



ILVA S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria

decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° febbraio 2016, n. 13;

che, entro il termine per l'attuazione del Piano, i Commissari Straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare, sentiti l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del Piano, ma ad esso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle Società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo;

CONSIDERATO

che in data 3 agosto 2017 è stato sottoscritto un Protocollo Generale di Legalità per l'attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'Area di Taranto con tutte le Stazioni Appaltanti incaricate della realizzazione degli interventi previsti dal CIS al fine di prevenire e contrastare l'illegalità e i tentativi di infiltrazione mafiosa, vigilare sulla conformità degli atti di gara alla normativa di settore, monitorare lo svolgimento delle procedure di gara e dell'esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e la vigilanza sui cantieri;

che in data 18 ottobre 2017 è stata sottoscritta tra il Prefetto di Taranto e il Procuratore della Repubblica di Taranto l'Intesa operativa con la quale si definisce il raccordo informativo ed operativo tra le due Istituzioni e si attivano sinergie dirette ad accrescere l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dei tentativi di infiltrazioni criminali nelle attività relative al Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'Area di Taranto;

RITENUTO

che si rende necessario porre in essere a tutela degli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dello Stabilimento di Taranto ogni misura atta a fronteggiare tentativi di ingerenza criminale nello svolgimento delle procedure di appalto, così integrando le azioni investigative



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



ILVA S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria

e repressive poste in essere dalle Forze di Polizia;

che gli interventi suddetti rivestono un grande rilievo per la valenza ambientale, sociale e sanitaria nel quadro del piano complessivo di iniziative in corso nell'area di Taranto;

che, sulla scorta di quanto definito nell'ambito del Protocollo Generale di Legalità per il CIS, occorre predisporre adeguati strumenti ed interventi volti a conseguire un'efficace azione di deterrenza dei comportamenti illeciti nelle varie fasi di realizzazione dei citati interventi, volta a incidere in modo efficace sul fenomeno delle infiltrazioni criminali prevenire condizionamenti della criminalità organizzata che verrebbero, fra l'altro, a turbare la libera capacità di impresa, nonché gli equilibri del mercato e della concorrenza;

CONSIDERATO

che l'esecuzione dei lavori e degli interventi più in generale è ricadente nel territorio della provincia di Taranto sicché l'Autorità competente in materia di sicurezza è da individuare nella Prefettura di Taranto;

tutto ciò premesso

La Prefettura di Taranto (di seguito "Prefettura") ed ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito "ILVA") in persona dei Commissari Straordinari convengono di estendere alle procedure relative agli interventi indicati i controlli, le cautele, le condizioni contrattuali ed ogni altra previsione in chiave di prevenzione antimafia e anticorruzione già previsti nel Protocollo Generale di Legalità per il CIS:

Art. 1 **DEFINIZIONI**

Ai fini del Protocollo devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



ILVA S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria

- a. Protocollo: il presente Protocollo di legalità;
- b. Prefettura: la Prefettura di Taranto che sottoscrive il Protocollo di legalità;
- c. Codice Antimafia: il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, adottato con D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.;
- d. Responsabile dell'intervento: i Commissari ILVA che sottoscrivono il Protocollo in quanto soggetti attuatori degli interventi, che procedono, direttamente o indirettamente – attraverso un Concessionario/Contraente Generale, Centrale Unica di Committenza o Stazione Unica Appaltante – all'affidamento e alle ulteriori fasi, dalla progettazione all'esecuzione fino al collaudo delle opere nonché alle forniture e servizi connessi;
- e. Appaltatore: ciascun soggetto affidatario di ogni gara relativa agli interventi previsti;
- f. Subcontraente: l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un Subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione degli interventi previsti;
- g. Subcontratto: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento, stipulato dall'appaltatore o dal subcontraente e relativo o comunque connesso alla realizzazione degli interventi previsti;
- h. Filiera delle Imprese: il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo – anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione degli interventi; sono, pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando attività collaterali;
- i. Banca Dati: la banca dati di cui all'art. 6 del Protocollo;
- j. Banca Dati Antimafia: la “Banca Dati Nazionale Unica Antimafia” di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



ILVA S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria

Art. 2

CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del Protocollo, il Responsabile dell'intervento garantisce il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese, che, a qualunque titolo, partecipino all'esecuzione degli interventi, così come previsto dalle disposizioni del Protocollo.
2. Lo stesso Responsabile dell'intervento si impegna ad inserire nei propri contratti e a far inserire in tutti i subcontratti apposita clausola con la quale l'Appaltatore assume l'obbligo di fornire i dati degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi.
3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti.
4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del Protocollo.
5. La trasmissione dei dati al Responsabile dell'intervento relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni.
6. L'obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui al successivo art. 6.

Art. 3

VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Le parti interessate, nella comune volontà di garantire la massima legalità e trasparenza, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti alla normativa antimafia di cui al "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*" emanato con D. Lgs. n. 159/11 e s.m.i.
2. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



ILVA S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria

all'art. 91 del Codice Antimafia, è esteso a tutti i soggetti rientranti nella filiera delle imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali, il cui valore sia pari o superiore alle seguenti soglie, al netto dell'imposta sul valore aggiunto:

- 1.000.000,00 Euro per gli appalti di lavori;
- 150.000,00 Euro per gli appalti di servizi e forniture;
- 100.000,00 Euro per i subappalti di lavori, servizi e forniture.

L'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 c. 52 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (*White List*). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto, fermo restando il conferimento dei dati relativi al contratto e di tutti quelli utili a rilevare la presenza di mezzi e manodopera in cantiere.

3. Il Responsabile dell'intervento, ove risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di contratti o all'autorizzazione di subcontratti.
4. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualunque titolo, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi contratti e subcontratti saranno immediatamente risolti, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 5. Il Responsabile dell'intervento procederà all'immediata annotazione della estromissione dell'impresa e della risoluzione del contratto nell'Anagrafe degli Esecutori, di cui al successivo art. 6.
5. Tutti i contratti e subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. Il Responsabile dell'intervento effettuerà senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione.



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



ILVA S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria

6. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti e subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, si applicano, altresì, ai rapporti contrattuali ed alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione, ovvero ad imporre al suo affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, c.2, del Codice Antimafia.
7. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura al Responsabile dell'intervento ed è immesso, a cura di quest'ultimo, nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 6 nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del contratto.

Art.4

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO

1. In occasione di ciascuna gara il Responsabile dell'intervento si impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
 - a. Clausola n. 1. *“Il Responsabile dell'intervento si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.*
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



ILVA S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria

rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.”.

- b. Clausola n. 2. *“Il Responsabile dell'intervento si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c. p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”*
2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Responsabile dell'intervento della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale con l'impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014.

Art. 5

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA

1. In occasione di ciascuna gara il Responsabile dell'intervento si impegna:
 - a. ad inserire nella documentazione contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella filiera;
 - b. a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare sarà prestata maggiore attenzione alla disciplina del subappalto, delle sub-forniture e delle penali, nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



ILVA S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria

pagamento degli stati di avanzamento lavori;

- c. a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente le seguenti dichiarazioni:

I. Clausola n. 1 *“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione sia in quella dell’esecuzione”.*

Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l’A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante.

II. Clausola n. 2 *“La sottoscritta impresa si impegna all’integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 25 gennaio 2018, e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.*

2. Il Responsabile dell’intervento si impegna, altresì, a prevedere negli schemi dei contratti da porre a base di gara e nei contratti stipulati per la realizzazione degli interventi quanto segue:

- a. l’obbligo dell’Appaltatore e per tutti i soggetti della filiera di assumere a proprio carico ogni onere e spesa derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
- b. l’obbligo dell’Appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente co. 1 e l’allegazione del Protocollo al Subcontratto, contestualmente prevedendo l’obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest’ultimo stipulati con la



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



ILVA S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria

propria controparte;

- c. l'obbligo per l'Appaltatore di inserire nei subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti alla preventiva acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 a carico del cessionario.

Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione degli interventi, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Appaltatore di fornire al Responsabile dell'intervento tutta la documentazione relativa al soggetto subcontraente per l'inserimento nella Banca Dati;

- d. l'obbligo per l'Appaltatore, di ricorrere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, solo previa autorizzazione del Responsabile dell'intervento all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati, subordinata alla preventiva acquisizione delle informazioni antimafia ex art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione degli interventi, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

3. L'Appaltatore si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
4. Trovano in ogni caso applicazione i motivi di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera l) del medesimo art. 80.
5. Gli stessi obblighi di cui ai c. 1 e 3 vengono contrattualmente assunti



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



ILVA S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria

dalle imprese affidatarie e dai subcontraenti, a qualunque titolo interessati dall'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Responsabile dell'intervento ai fini della revoca degli affidamenti.

Art. 6

COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo, ILVA in A.S., si impegna a realizzare tempestivamente e alimentare una "Banca Dati" relativa alle imprese. Tale "Banca Dati" dovrà contenere anche le informazioni necessarie ad assicurare il monitoraggio finanziario ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 90/2014. Il flusso informativo dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema costituito da:
 - "Anagrafe degli esecutori";
 - "Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere" che contiene il "Settimanale di cantiere o subcantiere".

Tale infrastruttura informatica è allocata presso la Prefettura.

Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003 costituito presso la Prefettura di Taranto, alle Forze di Polizia territoriali, alla DIA e agli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica.

Il flusso informativo della Banca Dati deve consentire il monitoraggio:

- a. delle fasi di esecuzione dei lavori e dei soggetti che realizzano gli interventi;
- b. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione degli interventi;
- c. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- d. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati derivanti dal C.C.N.L., dalla legislazione sociale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e. dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



ILVA S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria

- f. dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con Partita IVA, anche senza lavoratori dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. I dati in questione verranno immessi dal Responsabile dell'intervento nella sezione della Banca Dati, denominata "Anagrafe degli esecutori" che contiene i seguenti dati:
 - a. individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico, attraverso l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del Codice Antimafia;
 - b. annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto, subcontratto o subappalto e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
 - c. indicazione del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.
 3. In tutti i contratti o subcontratti, verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
 - a. mettere a disposizione del Responsabile dell'intervento, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - b. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
 - c. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore.
 4. L'inosservanza degli obblighi informativi di cui al presente articolo verrà considerata circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



ILVA S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria

del contratto o subcontratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione degli interventi, che dovranno a tale scopo contenere apposita clausola risolutiva espressa. La documentazione di cui ai c. 2 e 3 verrà messa a disposizione dal Responsabile dell'intervento, attraverso l'inserimento diretto nella Banca Dati, per le opportune verifiche da parte della Prefettura, del Gruppo Interforze, delle Forze di Polizia e degli Organi di Vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003.

Art. 7 **SANZIONI**

1. Il Responsabile dell'intervento applicherà alle imprese appaltatrici una sanzione pecuniaria, nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva, entro i termini previsti dall'art. 2 del presente Protocollo, dei dati relativi alle imprese subcontraenti, di cui al citato art. 2 (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, determinata nella misura del 2% dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni. La sanzione pecuniaria nei confronti della società o impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e che a seguito informazione interdittiva venga estromessa, è prevista nella misura del 5% dell'importo del contratto o del subcontratto.
2. Il Responsabile dell'intervento, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione degli interventi, si impegna ad inserire in tutti i contratti apposita clausola con la quale assume l'obbligo di fornire i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione degli interventi.
3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto/subcontratto nei casi di inosservanza dell'obbligo di



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



ILVA S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria

comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi indicati dal presente Protocollo.

4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto, non comportano oneri di carattere indennitario né risarcitorio a carico dell'Appaltatore, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.
5. Le somme discendenti dall'applicazione delle penali andranno affidate in custodia al Responsabile dell'intervento per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e utilizzate nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del Contraente o del Fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementalì della sicurezza antimafia degli interventi.

Art. 8

REGOLARITÀ DEGLI ACCESSI NEI CANTIERI

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla Legge agli Organi di Vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere" interessati dai lavori, la cui gestione è di competenza del Responsabile dell'intervento ed il cui controllo è assegnato alle Forze di Polizia e al Gruppo Interforze.

Il "Settimanale di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:

- a. all'intervento da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Responsabile dell'intervento in caso di esecuzione diretta, il Contraente, il Subcontraente e tutti gli operatori della filiera), dei mezzi dell'Appaltatore, del Subcontraente, di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento nonché di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere, indicando altresì i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere nonché delle persone autorizzate



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



ILVA S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria

- all'accesso per altro motivo;
- b. al Referente di cantiere cui incombe l'obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18.00 del venerdì precedente le attività settimanali previste nonché l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;
 - c. all'Appaltatore cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
2. Le informazioni acquisite sono utilizzate per:
- a. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - b. verificare alla luce del "Settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze;
 - c. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.
- A tal fine la Prefettura potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla Legge agli Organi di Vigilanza:
- a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore del Gruppo Interforze;
 - b) disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione delle opere, presso laboratori indicati dal Responsabile dell'intervento o dall'Appaltatore, i cui oneri finanziari saranno dagli stessi sostenuti in base a successivi accordi contrattuali.
3. Per le medesime finalità di cui al c. 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione degli interventi verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
- a. assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, c. 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



ILVA S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria

- rilevazione dell'orario di lavoro e che sia in possesso di un documento di identità in corso di validità.
- b. assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art. 4 della citata Legge n. 136/2010.
4. In caso di inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 3, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, il Responsabile dell'intervento applicherà all'impresa inadempiente una sanzione pecuniaria fino a un massimo del 5% dell'importo del contratto a cui si riferisce la irregolarità.

Art. 9

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per gli interventi che risultassero rientranti tra le infrastrutture o gli insediamenti prioritari ovvero affidati a contraente generale o concessionario (art. 194 del D.Lgs. n. 50/2016) sarà attuato il monitoraggio finanziario disciplinato dalla Delibera C.I.P.E. n. 15 del 28.1.2015, adottata ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014.

Art. 10

TRACCIAMENTO, AI FINI DI TRASPARENZA DEI FLUSSI DI MANODOPERA

Le parti decidono di osservare le disposizioni contenute nell'art. 10 dello schema del Protocollo di Legalità allegato alle Linee Guida "Piano Carceri", pubblicate nella G.U.R.I. del 18 giugno 2012 n. 140.

Nel tavolo previsto dal comma 2 del citato art. 10, che sarà contestualmente istituito, possono essere esaminate questioni generali inerenti il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro, come sanzionato dall'art. 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

Per queste finalità potranno essere valorizzate le risultanze desunte da accordi



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo



ILVA S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria

tra le parti riguardanti versioni più avanzate dei documenti attestanti non solo la regolarità della posizione delle imprese, ma anche la congruità dei versamenti dei contributi previdenziali in relazione al costo complessivo delle opere.

Art. 11

VIGENZA DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo di Legalità avrà durata fino alla conclusione degli interventi.

Taranto, 25 gennaio 2018

Il Prefetto di Taranto

Dott. Donato Cafagna

I Commissari Straordinari ILVA S.p.A.

Dott. Piero GNUDI

Avv. Corrado CARRUBBA

Prof. Enrico LAGHI

Le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sottoscrivono limitatamente ai sensi dell'art. 10:

Il Segretario provinciale
CGIL

Sig. Giovanni D'Arcangelo

Il Segretario Generale
provinciale CISL

Sig. Antonio Castellucci

Il Segretario Generale
provinciale UIL

Dott. Giancarlo Turi

Il Segretario Generale provinciale
UGL

Sig. Alessandro Calabrese

Il Segretario Generale provinciale USB
Confederazione Taranto

Sig. Francesco Rizzo